



Data 30 DIC. 2021 Prot. 610201 Class.: C.104 / 72.00.00.00.00 Prat. Fasc. Allegati n.

Oggetto: DL 44/2021, art.4. Precisazioni.

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS
del Veneto

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Ospedale-Università di
PADOVA

Al Signor Direttore Generale
Dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
VERONA

Al Signor Direttore Generale
Dell'Istituto Oncologico Veneto

Al Signor Direttore Generale di
Azienda Zero

E, p.c.
All'Assessore alla Sanità, ai Servizi Sociali e
alla Programmazione Sanitaria

SEDE

Come è noto il novellato articolo 4 del D.L. 44/2021 ha innovato l'iter procedimentale diretto all'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli esercenti delle professioni sanitarie ponendolo in capo ai relativi ordini professionali, mentre ha attribuito la competenza al datore di lavoro per tutto il rimanente personale: operatori di interesse sanitario e personale individuato dall'art. 4-ter, comma 1, lettera c), dello stesso decreto.

L'obbligo di vaccinazione è stato anche esteso, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, alla somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista).

Ciò premesso si ritiene che la modifica del soggetto accertatore non incida sugli effetti degli accertamenti adottati ai sensi della procedura precedentemente vigente. Infatti in base al principio *tempus regit actum* gli atti già adottati in vigenza della normativa pregressa, devono considerarsi ancora efficaci in quanto vanno valutati con riferimento alla disciplina recata da tale normativa, fatta eccezione del caso in cui la legge sopravvenuta non disponga in via retroattiva.

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793540-3447-3522-3460
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1



Né ad avviso degli uffici dello scrivente (e ferme restando eventuali diverse interpretazioni che dovessero essere formulate dalle competenti sedi nazionali) assume rilevanza la circostanza che il “vecchio” articolo 4 del D.L. 44/2021 al comma 9 stabilisse che la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il termine finale del 31.12.2021 era infatti collegato alla previsione di cui al comma 1 dell’art. 4 che, nella originaria formulazione, prevedeva l’obbligo di vaccinazione fino al 31.12.2021. Con la nuova formulazione, in ragione del permanere della situazione pandemica, il termine finale dell’obbligo vaccinale al 31.12.2021 è stato rimosso ed, in conseguenza, gli effetti dell’accertamento, ritualmente eseguito, non possono che permanere anche dopo tale data.

Nella nuova formulazione dell’art. 4, il comma 5 stabilisce che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Tale termine è, quindi, necessariamente quello che interessa l’efficacia di tutti gli accertamenti compiuti sulla base della procedura pro-tempore vigente.

In proposito si osserva che l’interpretazione, secondo cui successivamente al 31 dicembre 2021 verrebbe meno la sospensione degli esercenti le professioni sanitarie disposta anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 172/2021, sia in contrasto con la ratio della normativa che anche nella nuova formulazione dell’articolo 4 del D.L. 44/2021 dispone che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

Orbene, consentire l’esercizio della professione a chi è già stato sospeso mediante atti, conformi alla disciplina legislativa vigente al momento della loro adozione, che hanno accertato l’inosservanza degli obblighi vaccinali, significherebbe precludere il raggiungimento degli scopi che la normativa dell’emergenza si prefigge. Peraltro, non si vede come gli Ordini (o i datori di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie) potrebbero pervenire a conclusioni diverse utilizzando la nuova procedura di accertamento a fronte della permanenza del rifiuto da parte degli interessati di sottoporsi a vaccinazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
dr. Luciano Flor

IL VICARIO

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Bonfin

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793540-3447-3522-3460
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1